

Ambiente**Rifiuti – Attività di autoriparazione**

Il DLgs 135 del 25/09/09 ha modificato, sostituendolo, il precedente comma 15 del DLgs 209 del 24/06/2003: le parti meccaniche usate allo stato di rifiuti, derivanti dalle attività di **autoriparazione**, devono essere consegnate ai centri autorizzati alla gestione dei veicoli fuori uso. Le autofficine possono conferire direttamente tali rifiuti solo se debitamente iscritte per il trasporto conto proprio all'Albo Gestori Ambientali; in alternativa, devono affidare il trasporto ad imprese autorizzate al trasporto di rifiuti conto terzi.

Oli minerali usati e batterie devono invece continuare ad essere conferite agli appositi consorzi obbligatori nazionali (COBAT- COU).

Salute e sicurezza**Accertamenti sostanze psicotrope – Ulteriori chiarimenti Regione Lombardia**

Lo scorso 22 settembre 2009 Regione Lombardia ha fornito ulteriori chiarimenti in merito all'accordo del 2008 inerente i controlli sulle sostanze psicotrope che ha stabilito le categorie di lavoratori da sottoporre a sorveglianza sanitaria e accertamenti per l'assunzione di **sostanze stupefacenti**. Si ricorda che sono obbligati al controllo:

- conducenti di **veicoli stradali** per i quali è richiesto il possesso di patente categoria **C, D, E**; non i conducenti di veicoli con patente categoria A e B;
- conducenti, conduttori, manovratori e addetti agli scambi di altri **veicoli con binario, rotaie o apparecchi di sollevamento**; sono invece esclusi i manovratori di carri ponte, purché comandati da terra a mezzo di pulsantiera, e di monorotaie;
- addetti alla guida di **macchine di movimentazione terra e merci**;
- operatori addetti alla guida di **muletti o carrelli elevatori** (definito come: carrello per movimentazione atto a sollevare, trasportare, accatastare, immagazzinare in scaffalature carichi di qualsiasi genere), tra i quali sono compresi anche i lavoratori che utilizzano tali attrezzature per tempi brevi o in modo saltuario. I lavoratori autonomi che svolgono attività di mulettisti, in quanto non classificati lavoratori subordinati, non rientrano nel campo di applicazione di questa tipologia di accertamenti. Sulla base della definizione di "lavoratore" di cui all'art. 2 del D.Lgs. 81/08 rientrano invece negli accertamenti i soci lavoratori di cooperative.

In generale, per l'individuazione delle mansioni soggette, deve essere utilizzato il criterio dell'effettivo svolgimento, indipendentemente dalla denominazione formale della mansione o della qualifica.

Si ricorda che, qualora siano presenti lavoratori soggetti ma l'azienda non abbia attivato la sorveglianza sanitaria, deve essere attivata la sorveglianza sanitaria con la nomina del medico competente.

Alcol – Gli obblighi di cui sopra non riguardano l'alcol, che è disciplinato da altre disposizioni di legge specifiche. Nel caso dell'alcol, in determinati casi è possibile prevedere la possibilità per il Medico competente ed i medici dei Servizi di Vigilanza delle ASL di verificare (eventualmente su indicazione del datore di lavoro), attraverso i controlli alcolimetrici, il rispetto del divieto di assunzione e somministrazione di bevande alcoliche durante lo svolgimento dell'attività lavorativa, con le relative conseguenze del caso.

Formazione e informazione obbligatoria – Approfondimento

La formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, ai sensi del DLgs 81/2008, oltre agli addetti RSPP, RLS, addetti pronto soccorso e antincendio, deve riguardare anche ed in modo specifico dirigenti, preposti e tutti i lavoratori. Si osservi che dell'avvenuta formazione deve essere presente specifica evidenza documentale.

Imprese che operano nei cantieri - In particolare i datori di lavoro delle imprese affidatarie che operano nei cantieri mobili e temporanei [novità di cui al DLgs 106/2009]: "Per lo svolgimento delle attività di cui al presente articolo, il datore di lavoro dell'impresa affidataria, i dirigenti e i preposti devono essere in possesso di adeguata formazione".

Dirigenti – ««dirigente»: persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa" - Ai sensi dell'art. 37 del DLgs 81/2008, "I dirigenti e i preposti ricevono, a cura del datore di lavoro, un'adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro." Il medesimo articolo specifica i contenuti.

Preposti – ««preposto»: persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa" – Il preposto è obbligato a frequentare specifici corsi di formazione di cui al D.Lgs. 81/2008: artt. 19 e 37.

Lavoratori - Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza, anche rispetto alle conoscenze linguistiche. L'art. 37 specifica i contenuti della formazione. Analogamente ai casi precedenti, la mancata formazione e informazione dei lavoratori è sanzionata penalmente.

Privacy

Amministratori di sistema – Novità

Con il provvedimento del 27 novembre 2008, il Garante della Privacy ha segnalato ai Titolari di trattamenti di dati personali con strumenti elettronici, alcune misure e cautele da assumere nella scelta degli **Amministratori di Sistema**. Per Amministratori di Sistema si intendono quelle figure professionali che si occupano della gestione e manutenzione di un impianto di elaborazione dati, delle risorse del sistema operativo, delle banche dati, dei software. Tali prescrizioni dovevano essere adottate entro il 30 giugno 2009, termine posticipato al 15 dicembre 2009 dal Provvedimento del 25 giugno 2009, con il quale si semplificano alcune prescrizioni indicate dal Garante, in particolare i Titolari del trattamento di dati personali dovranno:

- ⊕ previa valutazione dell'esperienza, della capacità, dell'affidabilità del soggetto, **effettuare la nomina scritta** dell'Amministratore di sistema, elencando in modo analitico gli ambiti in cui questo soggetto può operare;
- ⊕ **riportare i dati identificativi** dell'Amministratore di sistema e l'elenco delle sue funzioni in un documento interno (autocertificazione o DPS), che deve essere costantemente aggiornato e disponibile;
- ⊕ **rendere noti** all'interno dell'azienda in cui opera, i dati dell'Amministratore di sistema; se l'Amministratore di sistema è esterno all'azienda, il Titolare o il Responsabile del trattamento devono conservare i dati identificativi delle persone fisiche preposte come Amministratori di sistema;
- ⊕ **verificare almeno annualmente** l'operato degli Amministratori di sistema;
- ⊕ adottare sistemi idonei alla **registrazione degli accessi** al sistema di elaborazione dati e agli archivi da parte degli Amministratori di sistema (autenticazione informatica). Le registrazioni devono avere le caratteristiche di completezza, inalterabilità e integrità, devono comprendere riferimenti temporali e devono essere conservate per almeno sei mesi.

Certificazione energetica

ACE – Attestato di Certificazione Energetica degli edifici

“La **certificazione energetica** è un processo finalizzato a far conoscere al cittadino le caratteristiche energetiche del “sistema edificio-impianto” che sta per acquistare o per affittare. Attraverso il confronto con le prestazioni energetiche di un edificio efficiente (classi A+, A, B) e grazie alle informazioni riportate sull’attestato di certificazione energetica (ACE), l’utente è in grado di compiere una scelta più consapevole” [CENED.it]

Si ricorda che **dal 1° luglio 2009** l’attestato di certificazione energetica è richiesto, oltre che per edifici di nuova costruzione, anche in caso di **trasferimento a titolo oneroso** delle singole unità immobiliari.

Dal 1° luglio 2010 diverrà obbligatorio anche nel caso di contratti di **locazione**, di locazione finanziaria e di affitto di azienda comprensivo di immobili, siano essi nuovi o rinnovati, riferiti a una o più unità immobiliari.



Redazione a cura di:

Dott. Matteo Melli - Studio di consulenza tecnica

Salute e sicurezza sul lavoro, ambiente, acustica, certificazione energetica

Via Bonacolsi, 20 – 46023 Gonzaga (MN)

Tel. e fax: 0376/588053 – Cell. 320/1960628

mat.melli@gmail.com – matteo.melli@libero.it

<http://www.reteimprese.it/matteomelli>

Dott. Matteo Melli
STUDIO DI CONSULENZA TECNICA

*ambiente e sicurezza
acustica e certificazione energetica*